

art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità (ex art. 16/1997)

Art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

riferimenti normativi

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 18.(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19.(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità (ex art. 16/1997)

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 16 Dovere di evitare incompatibilità (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e poi il 15 luglio 2011)

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

art.16.Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio consiglio dell'ordine.

* I. - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Documenti collegati:

[Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza o ad altro corpo armato dello Stato, sui quali gravi obbligo di referto o denuncia.](#)

Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza o ad altro corpo armato dello Stato, sui quali gravi obbligo di referto o denuncia. La Commissione ritiene di non doversi al

.....

[Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse - Tar Lazio, sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016](#)

Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse L'art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è

art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità (ex art. 16/1997)

illegittimo per eccesso di potere. Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016(*) "Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo

[L'insegnante di scuola primaria è \(ora\) incompatibile con la professione forense - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015](#)

L'insegnante di scuola primaria è (ora) incompatibile con la professione forense L'attività di insegnante, seppur part-time, in una scuola primaria statale è incompatibile con l'esercizio della professione forense. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015

[Avvocato e procuratore – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015](#)

Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata. Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo

[Il conflitto di interessi dell'avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103](#)

Il conflitto di interessi dell'avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 L'art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all'avvocato dipendente pubblico iscritto all'Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte

[incompatibilita' - Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - Natura pubblicistica degli enti - Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096](#)

Avvocati - Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilita' dell'esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all'albo speciale - Natura pubblicistica degli enti Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilità dell'esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all'albo speciale - Natura

fine

art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità (ex art. 16/1997)
